

Un quesito su riversamento fuori vasca di liquami zootecnici

Domanda: A volte da allevamenti zootecnici il liquame contenuto nelle vasche esterne in attesa di essere prelevato da mezzi su gomma viene fatto fuoriuscire e canalizzato su terreni o corsi d'acqua. Si tratta di uno scarico illegale?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): a nostro avviso, assolutamente no. Si tratta di uno smaltimento illegale di rifiuti liquidi derivanti dalle attività di allevamento zootecnico. Questo in quanto da qualsiasi entità produttiva (allevamenti zootecnici inclusi) i liquami residuali non vengono canalizzati in via diretta verso un corpo ricettore autorizzato ma sono riversati (non scaricati...)¹ e raccolti in vasca per poi essere caricati su mezzi e portati altrove, si tratta di rifiuti liquidi di acque reflue soggetti alle regole della parte quarta (e non della parte terza) del D.Lgs n.

¹ Dal volume **Scarichi & "Scarichi" - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): " (...) Per forte equivoco terminologico si usa dire che tali liquami vengono "scaricati" in vasca, ma il termine è profondamente errato perchè in una vasca, che spezza il riversamento diretto convogliato preteso dal concetto ufficiale di "scarico", non si può "scaricare" alcun liquame... In realtà nella vasca si riversa un "rifiuto liquido di acque reflue" che non potrà a questo punto mai più diventare scarico, ma resta disciplinato fino allo smaltimento o recupero finale entro il contesto della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06. Dunque, si continua a confondere lo "scarico" con la gestione dei rifiuti, dimenticando che lo "scarico indiretto", tipico della antica legge 319/76, non esiste più. E da qui la catena degli equivoci conseguenti. Perchè se si considera (in modo del tutto errato) il liquame in vasca come "scarico", si deduce che la disciplina rientra nella norma sugli scarichi (decreto 152/06 parte terza). Ma il problema è di fondo poiché finchè tali insediamenti riversano i liquami in vasca, gli allevamenti (piccoli, medi e grandi) non sono "scarichi" ma gestori di rifiuti liquidi entro il solo ed esclusivo contesto della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06. Non hanno affatto ancora varcato la deroga di ingresso nel decreto 152/06 parte terza prevista dal citato art. 185, comma 2, lett. a). Pertanto, operata detta premessa generale, va ancora evidenziato che lo "scarico" formalmente previsto dal decreto n. 152/06 parte terza (...) presuppone un riversamento diretto tra la fonte di produzione e il corpo ricettore. Deve trattarsi quindi di una fonte di produzione stabile e permanente nel tempo (certamente aziendale, ma anche domestica in senso stretto) dal quale, attraverso una condotta (che non corrisponde necessariamente al concetto di tubazione ma costituisce un qualunque sistema di convogliabilità autonoma del refluo) il liquame che nasce originariamente come rifiuto liquido viene totalmente convogliato in via diretta e senza interruzione verso un corpo ricettore legale. Allora, in questo caso, se sussiste il requisito essenziale e pregiudiziale del riversamento "diretto" da fonte verso il corpo ricettore avremo la trasformazione giuridica del "rifiuto liquido" in "scarico" ai fini della normativa del decreto n. 152/06 parte terza. Ma se il liquame resta in una vasca come si fa a considerarlo uno "scarico"? E questo indipendentemente dalla natura "agricola", "industriale" o "domestica" o "assimilabile" che è influente... Semmai l'origine può essere utile per classificare il "rifiuto liquido" entro il contesto del decreto 152/06 parte quarta e non certo la natura di uno "scarico" che in questi casi non esiste... (...)"

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

152/06. Non si tratta – dunque – di uno “scarico” anche se apparentemente esiste una canalizzazione, una tubazione o altro sistema che convoglia tali liquami verso l’esterno. Non basta una canalizzazione per aversi automaticamente uno “scarico” formale ai sensi della parte terza T.U. ambientale e da una vasca di rifiuti liquidi (deposito temporaneo o stoccaggio, secondo i casi) non potrà mai più derivare uno “scarico” ma anche il semplice riversamento di rivoli di liquame verso l’esterno costituiranno sempre una forma illegale di smaltimento di rifiuti liquidi di acque reflue.

Per un approfondimento in termini semplificati delle tematiche giuridico/ambientali in materia di scarichi e rifiuti liquidi segnaliamo il volume:



www.dirittoambiente.net

(edizione gennaio 2011)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.